

SENTENZE DI PACE

Paolo Mantovan

Il processo celebrato a carico di Corrado Corradini, pacifista roveretano, si inserisce «pacificamente» all'interno di una consolidata tradizione giudiziaria trentina.

La Procura della Repubblica di Trento, e pure la Procura Generale, non hanno mai lesinato interventi nei confronti di espressioni di pensiero provenienti dal mondo degli obiettori e indirizzate al sistema militare, all'istituzione dell'esercito, o, semplicemente, alla guerra.

Ricordiamo i processi per le poesie sul «tricolore», o sulle scritte inneggianti alla diserzione.

Ultimo e più celebre esempio, il processo, giunto a dibattimento, contro i manifestanti che fecero tardare il passaggio di due convogli che trasportavano carri armati verso la zona del Golfo nel febbraio del 1991. Ci fu chi si sdraiò sui binari, quella sera del 12 febbraio: la Procura della Repubblica agì in nome dell'antico «reato di brigantaggio» che colpiva, all'indomani della seconda guerra mondiale, i furfanti che impedivano la regolare circolazione ferroviaria.

Un'ipotesi ben differente, nel pensiero del legislatore, rispetto al «blocco» che si verificò a Trento mentre sul Golfo si scatenava la «Tempesta nel deserto». La Procura agì.

Il tribunale, presieduto da Marco La Ganga, ha assolto gli imputati in quanto «non punibili per aver agito in stato di necessità putativo». Il tribunale cioè, non ha negato il reato, ma ha dato espresso rilievo alla norma morale: ha considerato rilevante il ruolo della coscienza che si oppone anche alla legge formale quando sente il pericolo imminente di uno spargimento di sangue. Una sentenza che farà storia, qualcuno ha affermato.

Tra le decisioni che contraddicono l'operato di certa Procura della Repubblica, comunque, è da annoverare anche questa sentenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trento, Carlo Ancona. Imputati, Cor-

rado Corradini e il direttore di un quotidiano locale, per un'intervista rilasciata l'8 dicembre 1990 dopo che un aereo militare precipitò su una scuola di Bologna falciando la vita a numerosi bambini. Alcune battute di Corradini avevano concretizzato il reato di vilipendio delle Forze armate e di istigazione dei militari a disobbedire alle leggi.

Ecco i passaggi incriminati: «è ipocrita e perverso parlare di fatalità: l'esercito è un'istituzione violenta e opprimente, che fa della morte un fatto "normale"». Per queste battute di Corradini si mosse anche il Ministero di grazia e giustizia, autorizzando a procedere. Il giudice ha semplicemente ritenuto di non doversi procedere perché il fatto non sussiste.

Motivazione

L'imputato ha dichiarato che nell'articolo incriminato non intendeva in alcun modo aggredire, diffamare o comunque tenere a vile la istituzione delle Forze armate nazionali, o le persone fisiche che ne ricoprono gli incarichi di vertice; ma intendeva solo protestare contro la cultura del militarismo, individuata come astratta ideologia sovranazionale; e questo nella coerenza di un suo impegno di «pacifista», che lo vede impegnato non solo nella vita politica ma anche nelle istituzioni.

La lettura dell'articolo incriminato appare, in assoluta evidenza, la piena conferma di tale assunto difensivo. Nulla nella lettera dell'articolo consente di essere interpretato come dilleggio, offesa, disprezzo o altra forma di vilipendio contro le Forze armate italiane; risulta invece evidente la esclusiva valenza ideologica e politica dello scritto, i cui contenuti possono quindi essere discussi e contestati, ma non anche confusi con quello che essi non sono, e cioè con una ipotesi di vilipendio di una delle massime istituzioni di rango costituzionale della Repubblica.

La motivazione della sentenza potrebbe arrestarsi a questo punto, perché una affermazione di evidenza non richiede dimostrazioni complesse e grave dispiegamento di argomenti. Ma una tale soluzione sarebbe insufficiente ed inopportuna, se si pon mente alla presenza in atti di una autorizzazione ministeriale a procedere.

E' sin troppo nota la prudenza con cui il competente Ministero rilascia siffatte autorizzazioni nelle ipotesi di reati di vilipendio; l'esercizio di tale potere discrezionale è sempre circondato da cautele e comprensibili preoccupazioni, che spesso hanno consigliato di negare l'autorizzazione anche di fronte ad ipotesi di reato di qualche gravità.

Nella fattispecie, come si è detto, il Ministro ha ravvisato nella condotta del Corradini non solo una ipotesi di reato (in caso contrario l'autorizzazione non avrebbe avuto alcun senso), ma anche un fatto di elevato

allarme sociale, tale da rendere se non necessario per lo meno opportuno l'intervento della repressione penale.

Tale interesse del Ministro al caso trattato rende necessario un maggiore impegno nella redazione dei motivi della presente sentenza. L'innocenza dell'imputato appare del tutto evidente, perché evidente è l'insussistenza del fatto; ma sarebbe grave scorrettezza non prendere atto di una opposta valutazione da parte del Ministro, e quindi non accompagnare tale giudizio di evidenza con una motivazione il più possibile completa, che cerchi di tenere conto di tutte le possibili ragioni della accusa, anche a rischio di qualche digressione inutile. Tenendo conto del fatto che sia il provvedimento di autorizzazione ministeriale che gli atti a firma del pubblico ministero non appaiono contenere alcun argomento in fatto o in diritto a sostegno ed assieme a spiegazione delle ragioni dell'accusa, e quindi non pare facile, tra i tanti argomenti che possono venire in considerazione nella vicenda, sceverare l'inutile dal necessario.

Anzitutto, occorre una (non breve) premessa in diritto.

I reati di vilipendio costituiscono un limite, per giunta affidato alla repressione penale e quindi particolarmente rigoroso, all'esercizio della libertà politica di espressione del pensiero. Per tale via si ottiene la repressione di manifestazioni contrarie alle idealità dominanti nello Stato, quando esse corrono il rischio di compromettere l'immagine ed il prestigio delle massime istituzioni repubblicane, considerate impersonalmente, e quindi di pregiudicarne la autorevolezza e l'autorità.

La Corte Costituzionale non poteva non occuparsi della coerenza di tale impianto normativo con la previsione della libertà di espressione del pensiero garantito dalla Carta fondamentale. Ha ribadito la legittimità costituzionale della norma, ma con parole e ragioni che vale la pena di richiamare integralmente, per la loro importanza nella vicenda.

Anzitutto, ha ricordato che il rispetto per la libertà di manifestazione del pensiero deve trovare limite nella «tutela di beni diversi, parimenti garantiti dalla Costituzione»; tra questi certamente trova rilievo la posizione delle Forze armate, «la cui organizzazione è preordinata... alla difesa della Patria, mediante il concorso dei cittadini chiamati all'adempimento di un dovere che la Costituzione significativamente qualifica sacro (art. 52)».

La Corte quindi passa a definire il concetto di vilipendio: «esso consiste nel tenere a vile, nel ricusare qualsiasi valore etico o sociale o politico all'entità contro cui la manifestazione è diretta così da negarle prestigio, rispetto, fiducia, in modo idoneo a indurre i destinatari della manifestazione al disprezzo delle istituzioni o addirittura ad ingiustificate disobbedienze. Ciò con evidente turbativa dell'ordinamento politico sociale, quale è previsto e disciplinato dalla Costituzione vigente. Il che non e-

schludendo che si possa, con ben diverse manifestazioni di pensiero, propugnarne i mutamenti che si ritengono necessari».

E quindi la Corte definisce anche quella che ritiene essere condotta lecita: «non si esclude peraltro che in regime democratico siano consentite critiche, con forme ed espressioni anche severe, alle istituzioni vigenti tanto sotto il profilo strutturale che sotto quello funzionale; anzi tali critiche possono valere ad assicurare, in una libera dialettica di idee, il loro adeguamento ai mutamenti intervenuti nella coscienza sociale in ordine ad antiche o nuove istanze» (sent. 20/74, in giur. it 74, I 849).

Si tratta di parole chiare, che in forma comprensibile a tutti esprimono concetti di elevato contenuto e di massima importanza. Il primato del sistema politico che si traduce nella democrazia nasce non da una sua indimostrata superiorità astratta, ma dal suo intrinseco pessimismo; esso ammette di non essere perfetto, e ritiene che la via migliore all'adeguamento alle esigenze della società che lo esprime consista nella libertà della critica, della proposizione di alternativa, della contestazione politica o culturale alla ideologia dominante.

Tale libertà deve quindi essere garantita per la sopravvivenza stessa del sistema, con i soli limiti, tassativi e non suscettibili di interpretazioni estensive, della tutela di altri beni di rango costituzionale.

Spetta naturalmente al giudice di merito distinguere, caso per caso, la critica dalla condotta vilipendiosa; ma deve essere chiaro che quest'ultima potrà essere rinvenuta soltanto ove si metta in pericolo il prestigio di entità che partecipano della struttura essenziale dello Stato. Occorre quindi la concreta offesa alla istituzione, la volontà di additare al pubblico disprezzo un bene che la Costituzione considera di prima importanza. Su tali conclusioni dottrina e giurisprudenza si sono attestate da tempo, ed esse non possono che essere ricordate come pacifiche.

Occorre ora passare all'esame dello scritto incriminato, per verificare se possa considerarsi integrata la fattispecie penale invocata in accusa, o se invece debba ritenersi in modo palese il contrario.

Anzitutto l'articolo va letto nella sua interezza, prescindendo dal contenuto delle singole frasi.

Esso appare redatto con stile concitato, certamente tutt'altro che incline ad ammettere un ragionamento o un confronto sulle idee che sostiene; la forma non è quella dell'argomentazione, ma della proposizione di slogan che colpiscano la fantasia e l'emozione, appare chiara l'assenza di una proposta concreta da realizzare nel breve periodo, e la presenza di un messaggio ideologico complessivo, utopico, indifferente (almeno alla apparenza) alle difficoltà di realizzazione, all'insegnamento della storia, alla necessità di formularne un progetto politico che accompagni l'espressione di una generica istanza.

E tutto questo non può certo meravigliare, in un contesto sociale in cui la piazza prevale sulle sedi istituzionali, lo slogan sull'argomento, l'emozione sul ragionamento, lo scontro sul confronto; come insegna l'esperienza di ogni giorno.

Ma appare chiaro che, da questo primo punto di vista, l'articolo non può essere considerato in alcun modo lesivo del prestigio di alcuna istituzione. Esso sottopone ai lettori dei frammenti di ideologia, lasciando ad essi ogni libertà di giudizio, e cercando piuttosto di suggestionarli con l'emozione e l'immagine. Ma non esprime, sotto il profilo complessivo, alcuna aggressione alle Forze armate come tali, e neppure ai loro principali rappresentanti.

In secondo luogo, deve darsi atto della interpretazione che l'accusa ne ha dato in udienza; secondo il PM, l'articolo ha imputato a colpa e responsabilità delle Forze armate il grave incidente avvenuto a Bologna, dovuto allo schianto di un aereo militare in volo d'addestramento su di una scuola.

Di tale tesi non è traccia o riscontro nella lettura dell'intero articolo. In esso si ricorda, è vero, che i voli di addestramento sono pericolosi (come lo sono quelli per diporto, o per altre esigenze) per l'incolumità pubblica; ed ascrive tale pericolo ad una generica cultura del militarismo, che si realizza anche nella necessità di esercitazioni militari.

Ma nessuna censura è espressa o sottesa alle Forze armate in ordine a responsabilità individuali o collettive per quello o per altri eventi luttuosi. Anzi, tale interpretazione sarebbe sicuramente considerata riduttiva dall'imputato, il cui messaggio antimilitarista appare aspirare a finalità assai più ampie, anche se per questo meno facilmente comprensibili in termini di concretezza.

Occorre ora passare alle singole proposizioni che compongono l'articolo; e pare corretto dividere questo in quattro parti, di cui le prime due riguardano le frasi esplicitamente richiamate in capo di imputazione, e le altre delle affermazioni successive, che benché non richiamate possono (o meglio potrebbero) aver influito sia sulla valutazione del PM che del Ministro nelle decisioni di loro rispettiva competenza.

La prima frase recita. «il cancro del militarismo miete le sue vittime anche in tempo di pace»; lo stesso termine (militarismo come cancro) viene poi di nuovo utilizzato più avanti nell'articolo.

Il concetto che si vuole esprimere è chiaro: l'esistenza di Forze armate rende necessarie delle esercitazioni, che a loro volta presentano dei pericoli per la collettività; pericoli che non nascono da responsabilità specifiche od oggettive dei comandi, ma sono necessariamente insite nell'esistenza stessa degli eserciti, sicché nessuna prudenza o diligenza potrebbe neutralizzarli.

In sè, dunque, il concetto non suona in alcun modo come vilipendio alla Istituzione; ma semmai rappresenta la enfattizzazione di una preoccupazione civile, che trasmoda in rappresentazione ideologica di una sorta di «male» che la società coltiva nel suo seno, a proprio rischio, e che consiste non nella Istituzione delle Forze armate, ma nella stessa idea astratta di esercito, e nella cultura che ne accetta l'esistenza e l'impiego.

Tale tesi ideologica è chiarita dal termine adoperato, di «cancro»; come è noto, la cellula cancerosa si connota per la perdita di informazione; essa dimentica di far parte di un organismo complesso, e di essere da questo nutrita e mantenuta; cerca perciò di riprodursi ed alimentarsi senza tenere nessun conto delle esigenze di tale organismo, fino al risultato della morte di questo (e di essa cellula).

Gli esempi di uso improprio del termine sono molti, e di diverso genere; basti ricordare le affermazioni per cui l'uomo sarebbe il cancro della terra; o la criminalità organizzata il cancro di una società. In Italia, sono stati descritti come cancro sia varie forme di corporativismo, che gli stessi partiti politici.

Considerando le condizioni in cui sono tenute in Italia le Forze armate, a nessuno potrebbe venire in mente di paragonarle ad un cancro nei termini appena descritti; e non pare proprio che l'imputato abbia tentato una così insensata sfida alla realtà.

Appare invece chiaro che l'accusa di cancro è rivolta alla cultura del militarismo, che si impone e vive anche contro un preteso interesse della società ad una tranquilla condizione di pacifico distacco ed indifferenza all'uso della forza per dirimere certi conflitti all'interno ed all'esterno del Paese. E che alimenterebbe se stessa traendo energie dalla società che lo esprime, pur contenendo in sé il germe della distruzione di tale società.

Va dato atto che tale ricostruzione può essere felice per descrivere fenomeni lontani nel tempo, come l'atteggiamento degli alti comandi militari di tutta Europa nella imminenza della prima guerra mondiale, o anche più vicini, quali l'accumulo di armi nucleari in misura insensata per la enormità del loro potenziale distruttivo, molto superiore alla totalità di possibili obiettivi esistenti sulla Terra.

Ma non è questo il luogo per affrontare tali problemi. Quello che appare certo, per le ragioni appena descritte, è che l'accusa di cancro non è rivolta, né appare esserlo, nei confronti delle Forze armate italiane.

Del resto, in tempi recentissimi contro l'impiego della forza e soluzione di conflitti internazionali si sono levati da sedi (e pulpiti) della massima autorevolezza proteste ben più gravi e pesanti di quella che qui interessa. Ed autori (volendosi limitare l'esame agli estranei alle gerarchie religiose) non ne sono stati soltanto esponenti della cultura di opposizione, ma anche importanti componenti delle forze di maggioranza governativa.

Ovviamente, nessuno ha ipotizzato che oggetto di tali attacchi fossero le Forze armate italiane, ed il relativo dibattito è sempre stato collocato nella sua sede propria di scontro ideologico, senza mai trascendere in occasione di repressione penale.

Occorre ora passare alla seconda frase incriminata. In essa si legge: «l'esercito è un'istituzione violenta ed opprimente, che fa della morte un fatto normale; finché esso vi sarà ... l'umanità dovrà piangere i suoi morti».

Nella prima parte si tratta di affermazioni tendenziosamente esposte, ma ovvie e banali. Gli eserciti nazionali sono nati per l'esigenza dello Stato di egemonizzare l'uso della forza, e quindi come strumento di legalità, giustizia ed eguaglianza. Che l'esercito sia (o debba essere, nei limiti della sua efficienza) organizzato in modo da poter esercitare la forza e la violenza verso l'esterno, è quanto chiunque ha il diritto di attendersi, visto che proprio quella è la sua finalità istituzionale principale. Che l'organizzazione interna debba essere improntata a rigorosa disciplina, a rispetto della gerarchia, si da trasformarsi in momento di oppressione della libertà del singolo soldato, è indiscutibile.

La frase incriminata non contesta neppure (eppure lo potrebbe, con riferimento ad un passato molto lontano) che di fatto l'esercito italiano sia stato talora strumento di oppressione; che abbia confuso con il legittimo uso della forza l'esercizio della prepotenza; che la gerarchia sia stata usata per l'esecuzione di ordini insensati (può ricordarsi la frase del massimo storico di scuola liberale e patriottica, Rosario Romeo: «in questo spirito si era formato un ceto dirigente militare spesso brutale fino alla ferocia e colpevole di eccessi che nulla potrà giustificare nel governo degli uomini», usata con riferimento ai comandi italiani nella Grande Guerra).

Tutto questo non può costituire interesse dell'imputato, perché egli non sta parlando delle Forze armate italiane, della loro storia o della loro condizione attuale. Egli parla di una nozione astratta, alla quale contrappone non già la società italiana, ma l'intera umanità. Formula quindi una affermazione ideologica, uno slogan politico; non pone in essere alcuna aggressione alla istituzione — esercito italiano, che non tiene in alcun conto (nel bene e nel male) semplicemente perché gli nega pregiudizialmente lo stesso diritto ad esistere, ma non in quanto istituzione dello Stato bensì in quanto partecipe della natura di ogni altro esercito.

In definitiva, la seconda frase ha le stesse caratteristiche della prima; in comune con essa è, tra l'altro, l'assenza di espressioni di oltraggio e vilipendio nei confronti delle Forze armate italiane.

Più difficile il giudizio in ordine alla terza frase (non riportata in accusa) di qualche rilievo nell'articolo. In essa, in effetti, il reato contestato può

apparire integrato, almeno ad una prima lettura.

In essa l'imputato si immagina a colloquio con un non identificato generale, al quale «sbattere in faccia... tutto il mio disprezzo: basta con questi morti, è inammissibile che dei ragazzi perdano la vita per colpa della vostra pazzia».

Si tratta di una frase sanguigna, di sicuro cattivo gusto, in cui si attribuiscono alla categoria degli alti ufficiali tutte le responsabilità ed i mali cagionati dal «cancro del militarismo», ed innanzitutto le morti che sono avvenute ed avvengono nel corso del servizio militare, in pace o in guerra.

Appare chiaro che non vi è alcuna tentazione di invettiva polemica, appassionata ma argomentata. Nulla richiama le conclusioni dei maggiori storici militari italiani, che hanno sempre addebitato grosse colpe agli Stati maggiori degli eserciti nazionali; basterà citare Pieri per le guerre risorgimentali, Battaglia per quella coloniale di fine secolo, Silvestri per la prima guerra mondiale (tutti storici di scuola liberale; ovviamente ancora più pesante il giudizio degli storici di matrice cattolica o marxista, quali Rochat, Del Boca, Monticone): di quest'ultimo è da ricordare la polemica sul disfattismo degli alti comandi, che conclude con «disfattisti erano anche i nastrini attaccati ai loro petti».

Tali richiami vengono alla mente del lettore, ma l'imputato non fa nulla per evocarli. La frase non sollecita la capacità critica, la memoria di fatti e giudizi. Essa si limita all'insulto pressoché gratuito e fine a se stesso, al grumo di sangue che testimonia della condizione alterata dell'autore, mentre non esprime alcun concetto o nozione che contribuisca alla formazione di un giudizio, sia pure di parte, nel lettore.

Sulla rilevanza penale della frase, peraltro, sussistono seri dubbi, tali da far ritenere evidente anche in questo caso l'insussistenza del fatto addebitato.

Anzitutto vi è un problema processuale, di non facile soluzione: la frase infatti non è tra quelle contestate, e non pare proprio che in questa sede si possa soccorrere alle manchevolezze della accusa.

In termini sostanziali, non pare neppure che in essa si esprima un fatto di vilipendio della Istituzione. Il gratuito insulto non è collegato con alcun argomento ad una responsabilità concreta nell'incidente di Bologna (e non sarebbe stato possibile il contrario, del resto); la colpa dell'ipotetico generale non è di aver dato un ordine sbagliato, ma soltanto di essere tale, di essere rappresentante e ragione di esistenza di quella cultura del militarismo — cancro dell'umanità (con evidente alterazione della realtà; non occorre essere particolarmente versati in conoscenze storiche per comprendere che questa rappresentazione manichea e semplificativa non trova alcuna conferma nei fatti e confonde le cause con gli effetti dei

fenomeni), alla quale l'articolo addebita ogni colpa. Soprattutto, non vi è traccia di offesa alla Istituzione, perché il generale astrattamente considerato non è altro che la personificazione di un nemico ideologico, di un male da cui la società deve purgarsi, e non assume alcuna concretezza storica ed attuale.

In quest'ultimo caso, l'irrilevanza penale della proposizione appare palese. La polemica sulla efficienza dell'esercito italiano, pletorico e troppo numeroso in rapporto ai mezzi che la società mette a sua disposizione, non è certo di oggi. Basti ricordare le proposte del generale Di Giorgio (ovviamente respinte da chi per cultura e pigrizia confondeva il numero con la potenza) e le osservazioni di Liddell Hart nel periodo successivo alla prima guerra mondiale; fino alle proposte di riforma dell'anno in corso.

Può darsi che l'argomento sia stato usato in modo tendenzioso nell'articolo incriminato; ma la distanza tra quella frase ed una ipotesi di vilipendio appare così vistosa, da apparire sicuramente incolmabile.

In conclusione, occorre ribadire che sia attraverso l'esame dell'articolo nel suo complesso, sia portando l'attenzione sulle singole frasi incriminate e su altre di rilievo contenute nello stesso scritto, non è dato rinvenire alcuna ipotesi di vilipendio; e che tale conclusione appare di tutta evidenza, alla luce delle ragioni che si sono sin qui esposte, sicché non appare in alcun modo giustificato il passaggio ad un più approfondito vaglio dibattimentale (in tale sede, peraltro, i fatti non potrebbero essere conosciuti in modo diverso e più approfondito, essendo la realtà documentale dell'articolo del tutto pacifica).

p.q.m.

visto l'articolo 425 codice di procedura penale

dichiara non doversi procedere contro Corradini Corrado e Pagliaro Paolo per i reati loro ascritti, perché il fatto non sussiste. ■